



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

Regolamento per il riconoscimento e conferimento della Cittadinanza Onoraria e della Cittadinanza Benemerita

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 14.06.2023

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'	3
Art. 2 - CITTADINANZA ONORARIA.....	3
Art. 3 - CITTADINANZA BENEMERITA.....	3
Art. 4 - MODALITA' DEL CONFERIMENTO	3
Art. 5 - ONORIFICENZA.....	4
Art. 6 - PREROGATIVE DEI CITTADINI ONORARI E BENEMERITI.....	4
Art. 7 - ISTITUZIONE DELL' ALBO DELLA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA	4
Art. 8 - REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA	4
Art. 9 - ONERI	5
Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE	5

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento ed il conferimento della Cittadinanza Onoraria e della Cittadinanza Benemerita del Comune di Cuornè al fine di segnalare alla pubblica stima coloro che con le loro azioni abbiano contribuito ad accrescere il lustro ed il prestigio della città in ambito regionale o nazionale.

Art. 2 - CITTADINANZA ONORARIA

1. Il Comune di Cuornè adotta l'istituto della Cittadinanza Onoraria. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Cuornè o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.
2. In casi di particolare rilievo la Cittadinanza Onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone (in ambito civile, militare, religioso) non aventi sede in Cuornè e viene conferita ad un loro rappresentante.
3. La Cittadinanza Onoraria può essere concessa anche alla memoria e, in tal caso, l'attestato sarà consegnato all'erede più prossimo o a chi da quest'ultimo delegato.
4. La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 3 - CITTADINANZA BENEMERITA

1. Il Comune di Cuornè conferisce la Cittadinanza Benemerita a tutti i cittadini residenti che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città di Cuornè, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendosi con disinteressata dedizione le singole istituzioni.
2. In casi di particolare rilievo la Cittadinanza Benemerita può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone (in ambito civile, militare, religioso) aventi sede in Cuornè, e viene conferita ad un loro rappresentante.
3. La Cittadinanza Benemerita può essere concessa anche alla memoria e, in tal caso, l'attestato sarà consegnato all'erede più prossimo o a chi da quest'ultimo delegato.

Art. 4 - MODALITA' DEL CONFERIMENTO

1. Le proposte per il riconoscimento di entrambe le onorificenze possono essere avanzate dal Sindaco, da 1/3 dei Consiglieri Comunali o da almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Le proposte devono essere presentate per iscritto e sottoscritte dai proponenti, complete di riferimenti biografici, motivazioni e ogni altra indicazione utile alla loro valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. La Segreteria del Sindaco provvederà alla loro istruttoria, corredandole di ogni altro utile elemento informativo, compreso l'eventuale precedente concessione di altra benemerita.

4. La proposta di conferimento viene rimessa alla Giunta Comunale che ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento ed esprime un parere motivato per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.
5. La Cittadinanza Onoraria e la Cittadinanza Benemerita, sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari ed acquisito il parere della Prima Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Programmazione Finanziaria, sono entrambe deliberate dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.
6. La Cittadinanza Onoraria e la Cittadinanza Benemerita sono conferite dal Sindaco o suo delegato nel corso di una seduta del Consiglio Comunale con cerimonia ufficiale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale, in nome e per conto del Comune di Cuornè. La cerimonia è aperta a tutta la cittadinanza che è invitata a prendervi parte.

Art. 5 - ONORIFICENZA

1. L'onorificenza per la Cittadinanza Onoraria o quella Benemerita consiste in una attestazione del Sindaco, contenuta in una pergamena, che in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza Onoraria o Benemerita. Nell'attestazione saranno riportate le motivazioni dell'onorificenza nonché le generalità del destinatario.
2. Alla consegna del riconoscimento onorifico, l'interessato è invitato a partecipare e verrà avvisato con congruo preavviso.
3. Qualora l'onorificenza sia conferita alla memoria l'invito è rivolto ai famigliari del conferito ovvero alle persone che risultino essere legate a lui da motivi di affezione.

Art. 6 - PREROGATIVE DEI CITTADINI ONORARI E BENEMERITI

1. I Cittadini onorari e benemeriti potranno essere invitati dal Sindaco in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali ed avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.

Art. 7 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA

1. È istituito l'Albo della Cittadinanza Onoraria e Benemerita di Cuornè, nel quale sono iscritti coloro a cui è stata conferita la Cittadinanza Onoraria o la Cittadinanza Benemerita.
2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario o da un suo rappresentante per accettazione.
3. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della Cittadinanza e sarà depositato con la relativa documentazione presso la Segreteria del Sindaco.

Art. 8 - REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA

1. La Cittadinanza Onoraria o Benemerita può essere revocata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, di 1/3 dei Consiglieri Comunali o di 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme devono essere autenticate, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri, qualora il soggetto insignito si renda colpevole di fatti tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento.
2. La revoca della concessione è annotata nell'Albo di cui all'articolo 7.

Art. 9 - ONERI

1. Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento troveranno copertura in appositi stanziamenti del bilancio di previsione degli esercizi finanziari di competenza.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo il conseguimento dell'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all'Albo online del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza di detto periodo di pubblicazione.